



# COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.84

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta**, del mese di **giugno** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni.

Debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERETTI Roberto - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. ARESE Pier Giorgio - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. GIUDICI Daniela - Assessore	ASSESSORE	SÌ
4. MEINARDI Barbara - Assessore	ASSESSORE	SÌ
5. SCARAMOZZINO Francesco - Assessore	ASSESSORE	SÌ
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr.ssa Laura FASANO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERETTI Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 12/06/2022 sono stati rinnovati gli organi comunali;

**RICHIAMATO** l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l'art. 23 della Legge 03.08.1999, n. 265) il quale prevede, fra l'altro, un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 234/2021, la popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2020 risultante dal censimento permanente;

**VISTO** che il Comune alla data del 31.12.2020, secondo i dati ISTAT conta n. 5.610 abitanti e quindi rientra nella fascia demografica dei Comuni da 5000 e fino a 10.000 abitanti;

**ATTESO** che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;

**VISTO** che con decreto interministeriale n.119 in data 4-4-2000 pubblicato nella G.U. n.110 in data 13-5-2000, si stabilisce quanto segue:

Art.1

*Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A allegata al presente decreto e precisamente:*

*...omissis..*

*-Comuni da 5.000,00 a 10.000 abitanti euro 2.788,86 lordi*

*....omissis..*

Art.4 comma 3

*....omissis..*

*Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco*

Art. 4 comma 8

*.....omissis...*

*Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco*

*.....omissis..*

come da tabella allegata:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICE SINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10

**VISTO** il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza a decorrere dall'anno 2006;

**VISTO** inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi il decreto ministeriale di cui alla legge 78/2010 non è stato adottato;

**PRESO inoltre ATTO** che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto:

- che *“l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ...”*;
- che *“... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006...”*;
- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

**VISTO** l'art. 5, comma 3, del suddetto D.M. per il quale ai presidenti dei consigli di Comuni inferiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica;

**VISTI** i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

*“comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*

*“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.*

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

**VISTA** la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014 come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
Da 5.001 a 10.000	4	4

**VISTO** il verbale del revisore unico, Dott. Icardi Giorgio Andrea, n. 9/2022 del 26.06.2022, attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

**RILEVATO** che l'art. 1 comma 10, del DL 150/2013 che prevede che gli emolumenti siano ridotti del 10% dell'importo risultante alla data del 30 aprile 2010 è ormai superato;

**VISTO CHE** la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

**DATO ATTO CHE** secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

**VISTO INOLTRE CHE** al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

**DATO ATTO CHE** per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, dello Statuto Comunale che recita "*Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente che ne procede alla convocazione*" e l'art. 2 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

**RITENUTO**, per quanto precede, di dover proporre al Consiglio Comunale di determinare l'importo della indennità di funzione mensile da corrispondere al Presidente del Consiglio entro il limite del 10% di quella percepita dal Sindaco e più precisamente € 318,14;

**RITENUTO** di determinare come segue le indennità da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori comunali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021, per l'anno 2022:

INDENNITA' DEL SINDACO	€ 3.181,39
INDENNITA' DEL VICE SINDACO	€ 1.590,69
INDENNITA' DEGLI ASSESSORI	€ 1.431,63
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 318,14

**DATO ATTO** che verrà applicata la decurtazione del 50% per i lavoratori dipendenti;

**VISTO** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 II comma del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal in ordine alla regolarità contabile del presente atto deliberativo;

**Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;**

### DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** come segue le indennità da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori comunali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021, per l'anno 2022:

INDENNITA' DEL SINDACO	€ 3.181,39
INDENNITA' DEL VICE SINDACO	€ 1.590,69
INDENNITA' DEGLI ASSESSORI	€ 1.431,63

2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura invarianza di spesa, così come certificata dal Revisore Dott. Icardi Giorgio Andrea – verbale n. 9/2022 del 26.06.2022;
3. **DI FORMULARE** proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'importo della indennità di funzione mensile, al lordo delle ritenute di legge, spettante al Presidente del Consiglio come di seguito riportato:  
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE € 318,14
4. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista ai corrispondenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024;
5. **DI ACCANTONARE** una mensilità in dodicesimi per l'indennità di fine mandato del Sindaco;
6. **DI DEMANDARE** l'impegno di spesa per gli emolumenti e per la corrispondente IRAP al Responsabile del Servizio interessato e la liquidazione;
7. **DI DARE ATTO** che l'aumento previsto dalla legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 manterrà la graduazione prevista dalla legge con aumento nel 2023 al 60% e nel 2024 al 100%;
8. **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dall'Ufficio Personale mensilmente, al netto degli oneri e trattenute di legge, senza determinazione, unitamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali;
9. **DI PROVVEDERE** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".
10. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**Firmato digitalmente**

PERETTI Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato digitalmente**

Dr.ssa Laura FASANO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Laura FASANO